

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO DI AUTOBUS

ART 1

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolate secondo le prescrizioni di cui all'art. 85, comma 3° del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ed in conformità all'uso dello stesso D.L. sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato da:

- a) dal D.L. 30 aprile 1992, n.285;
- b) dai Regolamenti CEE nn. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
- c) dalla Legge 14/02/1974, n. 62 e 14/08/1974, n. 394;
- d) dal Decreto Ministeriale 18/04/1977 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) dagli articoli 86 e 121 del T.U. 18/06/1931; n. 773 nonché dall'art. 158 del relativo " * regolamento di esecuzione 06/05/1940, n. 635
- f) dal D.P.R 24/07/1977, n.616,"
- g) dalla L.R. 04/12/1989, n. 73, dalla LR 09/06/1992, n, 38, dal D.M;'20/12/1991, n. 443 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire a servizio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili

In conformità ai principi recati dall'art. 3 - 3° comma - della L.R. 04/12/ 1989, n. 73, sentite le Organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative, a livello regionale nonché la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura le strutture di promozione turistica, competente per territorio e tenuti presenti le prescrizioni di cui al D.M. 18/04/ 1977 e sue successive modificazioni 'ed integrazioni, il numero ed il tipo di autobus da adibire al servizio di noleggio. con conducente ed il corrispondente numero di licenze autobus assentibili. per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato come segue:

- Popolazione residente al 3 1/03/1997 n, 51.577
- Una Licenza autobus ogni 3.000 abitanti.
- Licenze autobus assentibili n. 17;

Art 3

Licenza Comunale d'esercizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezza di autobus occorre il possesso, oltreché della licenza di polizia amministrativa di cui all'86 del T.U. 18/06/1931, n. 773, di apposita licenza comunale.
2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal Consiglio Comunale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai successivi art. 6 e 8 del presente regolamento. sentito il parere delle organizzazioni di Categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3 La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco del Comune dopo che la deliberazione del Consiglio Comunale concernente l'assegnazione della licenza stessa è divenuta esecutiva.
- 4.La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal DM. 18/04/1977 e sue modifiche ed integrazioni.
- 5.Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quello assentibile ai sensi del precedente art. 2.
6. Peri casi di cui all'art, 12, 4° comma della L.R. 14/12/1989, n. 73 si applicano le disposizioni recate dallo stesso art. 12, 4° comma.
- 7, Il Comune può procedere quando occorre alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio sulla base di criteri e modalità e per il numero 'da stabilirsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore più rappresentative a livello regionale.
8. Comune trasmette alla Regione, Assessorato Opere, Reti di Servizi e Mobilità - Settore Servizi Pubblici di Trasporto copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate onde consentire alla stessa Regione l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

ART. 4

Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di anni 8 decorrente dalla data del suo rilascio. Essa è rinnovata con ordinanza Sindacale, su domanda dell'interessato, per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi art. '21,22 e 23 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal Comune secondo quanto stabilito al precedente art. 3/7° comma. ;
2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi 5 anni dal suo rilascio esclusi casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.
3. 'Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

4. Il trasferimento della licenza di esercizio è assentita con ordinanza Sindacale, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art.11 del presente regolamento.
5. In ogni caso, al rinnovo e trasferimento della licenza di esercizio si dà corso previ accertamento rispettivamente della permanenza o del possesso in capo al soggetto interessato, di requisiti indicati al successivo art. 5 nonché previa verifica dell'assenza. A carico dello stesso soggetto interessato delle cause di impedimento di cui al successivo art. 10.
6. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi 5 anni dal trasferimento della prima.

ART. 5

Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad Enti ed aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale.
2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:
 - a) per le ditte individuali di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di Enti e di aziende pubbliche tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante dell'impresa, Enti ed aziende pubbliche predette. Ai fini dei rilasci delle autorizzazioni in parola, i membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani;
 - b) per le ditte individuali di risiedere nel Comune;
 - c) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubbliche, di avere ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del Comune che istituisce il servizio nonché di disporre, nella stesso territorio di attrezzature e di idonei immobili o di aree attrezzate per il ricovero degli autoveicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio;
 - d) per i titolari delle ditte individuali di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli e dell'iscrizione all'Albo professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti (Ufficio provinciale M.C.T.C.) ai sensi dell'art 8 del D.M.20/12/1991, n. 448. Nel caso di imprese, di enti o di aziende pubbliche l'abilitazione relativa all'idoneità professionale di cui al D.M. 448/91 dovrà essere posseduta dall' Amministratore o legale rappresentante o direttore designato per conto della medesima persona giuridica richiamata, mentre l'abilitazione alla guida dovrà essere posseduta dai dipendenti adibiti all'esercizio dell'attività.
 - e) per le ditte individuali. ed imprese di essere iscritte negli albi e/o nei registri previsti dalle leggi vigenti,
 - f) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
 - g) di essere in possesso della licenza amministrativa . di cui all'art. 86 del T.U. 18/06/1931, n° 773

- h) di essere proprietari degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e di fabbricazione alla data di avvio del servizio stesso non superiore a 10 anni.

ART. 6

Istituzione del servizio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus.

1. Ferma restando la validità delle licenze già assentite in base alla deliberazione del Consiglio Comunale ed approvate dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale per dar corso al rilascio delle licenze disponibili e non assegnate il Consiglio Comunale

- a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;
- b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui, al successivo art 8° del presente regolamento;
- d) determina in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;
- e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
- f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

ART 7

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio.

- 1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del comune.
- 2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve specificare oltre la propria qualifica ed alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e partita Iva, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli, nonché l'ubicazione, nel territorio del Comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.
- 3. Alla domanda prodotta dal titolare di ditta-individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. 18.06.1931, n° 773;
 - b) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone e per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi dell'art. 2 della legge 4/1/1968, n. 15;
- d) iscrizione all' Albo 'professionale rilasciata dal Ministero dei Trasporti (D.M: 448/91); certificato di residenza nel Comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4.1.1968, n.15;
- g) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;
- h) certificazione medica che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del noleggio;
- i) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
- l) eventuali titoli di preferenza in conformità, a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4 Alla domanda 'prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati oltre ai documenti indicati al precedente 3° comma del presente articolo, sotto le lettere a), b),e) ed i) i seguenti ulteriori documenti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone;
- c) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del competente Tribunale; .
- d) per le Soc, Coperative iscrizione all'Albo Prefettizio
- e) elenco dei soci e degli amministratori,
- f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in capo allo stesso legale rappresentante o di appartenenza ai Paesi della CEE (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della legge 4.1.1968 n 15
- g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;
- h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio,
- i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

5 Alla domanda prodotta dal legale rappresentate di enti od aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblica locale debbono essere allegati, 'oltre ai documenti indicati al precedente 3° comma del presente articolo, sotto le lettere. a), b) ed h) seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento aziendale;

b) elenco degli amministratori e dei direttori.

ART. 8

Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio.

1. In presenza di uno o più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze: stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria, stilata da apposita Commissione prevista all'art: 11 del presente regolamento.
2. La formazione detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:
 - a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;
 - b) svolgere predette attività nella forma di impresa artigiana,
 - c) avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa riscontrabile attraverso:
 - 1) anzianità di presenza operativa;
 - 2) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - 3) il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale imprenditoriale posta in essere
 - 4) il numero di uffici aperti al pubblico,
 - 5) la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata,
 - d) estere esercenti di autoservizi di linea.

ART.9

Domanda per ottenere il rinnovo o il trasferimento della licenza di esercizio.

1. Chi intende 'ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della Licenza di esercizio da presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.
2. Nel caso di rinnovo della licenza la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza comunale stessa.
3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente art.

ART. 10.

Cause di impedimento al rilascio od al rinnovo della licenza di esercizio.

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:
 - a) avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;

- b) essere incorso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale,
- c) essere incorso in provvedimenti. adottati ai. sensi delle leggi 27.12. 1956, n° 1423, 31.05.1965, n° 575, 13.09.1982, n° 646, 12.10.1982, n° 726 ,23.12.1982, n° 936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa; .
- d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione da una professione e ad un arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi,
- e) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 142 e segg. del RD. 16.03.1942, n° 267;
- f) essere incorso senza successiva riabilitazione in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;
- g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia da parte del Comune al quale è presentata, sia da parte di altri Comuni;
- h) essere incorso in tre .o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento alla effettuazione di servizi di trasporto;
- i) non essere in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5.

Art 11

Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, 2° comma, lettere c) ed h) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle. licenze, da apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e così composta.
Dirigente Comunale esperto in materia - Presidente;
 - Comandante Polizia Municipale o suo delegato Membro;
 - Funzionario della Regione Lazio è Assessorato Opere, Reti di Servizi e Mobilità — Settore Servizi Pubblici di Trasporto - Membro;
 - Rappresentante dell' Ass.ne Naz.le Esercenti Noleggio Autobus Trasp. Turistici ENAT - Membro,
 - Rappresentante della Confederazione Nazionale dell' Artigianato CNA - SNA.T.P. - Membro,
 - Funge da Segretario il Dirigente del Settore Trasporti Pubblici Locali del Comune o suo delegato.

Gli accertamenti e le verifiche non possono implicare adempimenti di 'carattere tecnico riservate in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile dei trasporti concessione.

2. Nel corso del servizio, la Commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso. Ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi. all'Amministrazione stessa, per i seguenti 'adempimenti. di competenza. nonché 'all' Amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di all'art. 13 - 2° comma - della L.R. 4.12.1989, n. 73.
3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti .per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art, 65 del T.U. n. 393 del 15.06.1959.
4. Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dal Comune, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 22 - 1° comma lett. n) del presente regolamento.
5. La seduta della Commissione ha validità anche se opera in mancanza di un numero massimo di due membri. La seduta della Commissione non ha validità se opera in mancanza del residente

ART. 12

Sostituzione degli autoveicoli, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti

1. La sostituzione anche temporanea degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune sono soggetti a specifica autorizzazione del comune, che vi provvede con provvedimento del Sindaco previo favorevole accertamento del possesso dei requisiti necessari, svolto dalla Commissione di cui al precedente art. 11.
2. L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal Sindaco previa espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità degli autobus, esperiti dalla Commissione di cui sopra
3. Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale d'esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.
4. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da' verificarsi da parte della Commissione di cui al precedente art 11

Art 13

Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale il Comune esercita qualsiasi momento il diritto; di controllo.
2. Gli stessi autobus debbono altresì essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978, n. 727

Art 14

Inizio e modalità di gestione del servizio

- 1) L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
- 3) In tal caso il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4) Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti per conto e nome del titolare stesso.

ART 15

Responsabilità nell'esercizio

- 1 Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune
- 2 Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

Art 16

Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio —

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 13 e 14 e le responsabilità di cui all'art. 15 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico seguenti ulteriori obblighi: ;
 - a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante il luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del

conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali, e comunali e dovrà essere conservato presso sede legale della ditta, azienda ed impresa, per almeno un anno dalla data di ciascun servizio, nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio";

- b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale noleggio;
 - c) curare la regolarità del servizio provvedendo a comunicare per iscritto entro le 48 ore all'Amministrazione comunale ogni 'eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
 - d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
 - e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni regionali e comunali entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento ogni cambiamento nella 'ubicazione della rimessa dei veicoli ai fini della verifica dell'idoneità, della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio
 - f) 'sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni regionali e comunali riterranno di disporre;
 - g) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione, rilasciata dal medesimo titolare, o dal legale rappresentate dell'impresa o azienda pubblica attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista,
 - h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse,
 - i) munire gli autoveicoli, oltre che di contachilometri a gradazione progressiva, di apparecchio cranotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.1978 n. 727
 - j) iniziare il servizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio.
2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:
- a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero di personale da esso dipendente o, coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) di stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio, in caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere 'stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
 - c) di adibire l'autoveicolo di noleggio senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.L. 30.04. 1992 n, 285, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) per le ditte individuali di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Art 17

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di tele noleggio da rimessa

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale,
 - b) rispettare le tariffe concordate ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse,
 - c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
 - d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - e) visitare diligentemente a termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile dare immediata restituzione al proprietario;
 - f) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire a richiesta copia del presente regolamento,
 - g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia,
2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante periodi di sosta
 - b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo
 - c) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio
 - e) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - f) chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa concordata salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - g) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio salva specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 18

Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria 'dell'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto al rimborso dell'intero prezzo versato per il noleggio, ad abbandonarlo ed in tal caso sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 19

Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

- 1) Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato il titolare della licenza, ovvero il conducente dell'autobus, sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 20

Sospensione della licenza comunale di esercizio

- 1) La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in casi di infrazione o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.
- 2) Il provvedimento di sospensione viene adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e la sospensione stessa è disposta dal Sindaco sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3) Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione oltre che alla Regione anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione e dei Trasporti in concessione, per conseguenti adempimenti di competenza.

ART.21

Revoca della licenza comunale di esercizio

- 1) La revoca della licenza comunale d'esercizio viene disposta nei seguenti casi:
 - a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone 'che' non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad essa coadiuvante
 - b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono. servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

- d) quando nel caso di ditte individuali il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile o pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
 - e) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali e di leggi tributarie e sanitarie
 - f) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o in capo al legale rappresentante della società, ente o azienda titolare della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne, con sentenze passate in giudicato, «a pene restrittive della libertà personale, per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
 - g) quando il titolare della licenza nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente o l'azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza e la sede in altro comune,
 - h) quando, in capo, il titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - i) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazione al presente regolamento,
 - l) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio in natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza,
 - m) quando il titolare della licenza nel caso di ditte individuali ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente 'o dell'azienda, o il titolare della licenza stessa; negli altri casi siano incorsi provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente concernente la lotta alla delinquenza mafiosa,
 - n) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto, alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
 - o) quando il titolare della licenza sia in corso nella violazione agli obblighi previsti di precedenti articoli 13, 14, 15 17 - 1° comma - lettere a), b),f) ed h).
2. La revoca è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atti del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell' autonoleggio maggiormente rappresentative livello regionale.
 3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di qui al precedente art. 14 provvedimento di revoca della licenza, deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiori 30 gg. l'una dall'altra.
 4. In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART.22. Decadenza della licenza comunale di esercizio

1) La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:

a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;

d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 90 gg.;

e) per morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'art. 4/3° comma, del presente Regolamento.

2. La decadenza è pronunciata entro 15 gg. dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi prevista, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3. Della pronuncia di decadenza, dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltre che la Regione, anche l'Uff. Provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 23.

Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L.30.04.1992 n°.285, sono puniti a termini della vigente normativa comunale mediante l'applicazione di una sanzione pecuniaria da £. 75.000 a £. 450.000.

ART, 24

Attività di vigilanza e di controllo

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, sia svolto in conformità e con l'osservanza. delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Analogo compito. di vigilanza è attribuito ai competenti Uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Regione, del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, 'obbligatori ai sensi della L.R. 04.12.1989 n 73. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della LR. 20.12. 1978 n° 74

ART. 25

Tassa comunale per il rilascio o il rinnovo della licenza di esercizio

1. Per il rilascio o il rinnovo della licenza comunale di esercizio, è dovuta dal titolare della licenza stessa la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita per l'anno in corso e fino a nuova determinazione e comunque in diretta correlazione con le integrazioni e maggiorazioni delle tasse di concessione comunali, stabilite con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

2. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento in conto corrente postale intestato a: "Comune di Civitavecchia - Servizio Tesoreria".

ART 26

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti le sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2°, della L.R. 04.12.1989 n° 73.
2. il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART. 27

Norma finanziaria

1. Ai componenti della Commissione prevista all'art. 11 del presente Regolamento, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dall'ex L. R. 9/6/1975, n° 60 e succ. mod. ed int., ovvero dalla ex L.R. 29/1/1991 n° 7, dalla ex L.R. 29/8/1991, n° 40 e dalla L.R. 25/7/1996 n° 27.

2. I compensi di cui sopra fissati nella misura di lire 100.000 a seduta per il Presidente della Commissione e lire 80.000 a seduta per ciascuno dei componenti ivi compreso il Segretario, sono aggiornati ogni anno - Con, determinazione del Presidente della Commissione - in misura pari alla variazione del valore del potere d'acquisto della moneta per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

3. Tali compensi sono corrisposti agli aventi diritto su determinazione del Presidente della Commissione.

4. Gli oneri derivanti dallo: svolgimento delle attività della Commissione in argomento, graveranno sull'apposito capitolo del bilancio comunale previsto nei rispettivi esercizi finanziari.

ART. 28

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio, oltreché alle disposizioni specificamente richiamate al precedente art. 1, alle norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo Regolamento stesso.
2. Dopo l'approvazione del Regolamento da parte della Regione, l'Amministrazione Comunale provvederà, entro 2 anni dall'approvazione predetta con le procedure previste dall'art. 11 del presente Regolamento, alla verifica del possesso, in capo al titolare delle licenze già assentite, dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, all'accertamento dell'assenza a carico dei titolari medesimi, delle cause di impedimento di cui all'art. 10 del Regolamento, nonché alla formazione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze previste al precedente art. 8 del presente Regolamento.